

**Imputata nella causa principale**

QB (\*)

**Questioni pregiudiziali**

Se la normativa di cui al combinato disposto dell'art. 37 del regolamento (CE) n. 1013/2006 <sup>(1)</sup> e del regolamento (CE) n. 1418/2007 <sup>(2)</sup> vada interpretata nel senso che sussiste un divieto di spedizione in Libano dei rifiuti di cui alla categoria B 1120 dell'allegato IX della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento.

<sup>(1)</sup> GU L 190, del 12 luglio 2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 316, del 4 dicembre 2007, pag. 6.

**Ricorso proposto il 17 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica****(Causa C-410/10)**

(2010/C 288/39)

*Lingua processuale: il greco***Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: M. Karanasou-Apostolopoulou e G. Braun)

*Convenuta:* Repubblica ellenica

**Conclusioni della ricorrente**

— dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva medesima;

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

(\*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva 2007/36/CE nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 3 agosto 2009.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Prato (Italia) il 18 agosto 2010 — Procedimento penale a carico di Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri**

**(Causa C-413/10)**

(2010/C 288/40)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Tribunale Ordinario di Prato

**Parti nella causa principale**

Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri

**Questione pregiudiziale**

Se sia compatibile con gli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea la normativa italiana in materia di raccolta di scommesse di cui all'art. 4 della L. 401/89 e 88 R.D. 773/31, come novellati dall'art. 37, IV e V co., L. 23.12.2000 n. 388, 38 D.L. n. 223/06 e art. 23 dello schema di convenzione pubblicato sulla GUCE del 30.8.2006.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 23 agosto 2010 — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3 M Italia Spa**

**(Causa C-417/10)**

(2010/C 288/41)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Corte Suprema di Cassazione

**Parti nella causa principale**

Ricorrenti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Convenuto: 3 M Italia Spa

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il principio del contrasto all'abuso del diritto in materia fiscale, così come definito nelle sentenze in cause C-255/02 e C-425/06, Halifax e Part Service, costituisca un principio fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di imposte armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto comunitario secondario, ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle materie di imposte non armonizzate, quali le imposte dirette, quando l'imposizione ha per oggetto fatti economici transnazionali, quale l'acquisto di diritti di godimento da parte di una società su azioni di altra società avente sede in altro Stato membro o in uno Stato terzo;
- 2) a prescindere dalla risposta al precedente quesito, se sussista un interesse di rilevanza comunitaria alla previsione, da parte degli Stati membri, di adeguati strumenti di contrasto all'elusione fiscale in materia di imposte non armonizzate; se a tale interesse osti una non applicazione — nell'ambito di una misura di condono — del principio dell'abuso del diritto riconosciuto anche come regola del diritto nazionale e se in tal caso ricorra una violazione dei principi ricavabili dall'art. 4, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea;
- 3) se dai principi che governano il mercato unico possa ricavarsi un divieto di prevedere, oltre a misure straordinarie di rinuncia totale alla pretesa tributaria, una misura straordinaria di definizione di controversie tributarie, la cui applicazione è limitata nel tempo ed è condizionata al pagamento di una sola parte dell'imposta dovuta, notevolmente inferiore alla stessa;
- 4) se il principio di non discriminazione e la disciplina in materia di aiuti di Stato ostino al regime di definizione delle controversie fiscali di cui si tratta nella presente causa;
- 5) se il principio di effettività dell'applicazione del diritto comunitario osti ad una disciplina processuale straordinaria e

limitata nel tempo, che sottrae il controllo di legittimità (e in particolare quello su una corretta interpretazione e applicazione del diritto comunitario) al giudice di vertice, cui incombe l'obbligo di rimettere questioni pregiudiziali di validità e d'interpretazione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

**Impugnazione proposta il 23 agosto 2010 dalla Herhof Verwaltungsgesellschaft mbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 luglio 2010, causa T-60/09, Herhof Verwaltungsgesellschaft mbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Stabilator sp zoo**

(Causa C-418/10 P)

(2010/C 288/42)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH (rappresentanti: avv.ti A. Zinnecker e S. Müller, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale 7 luglio 2010, causa T-60/09,
2. statuire definitivamente sulla controversia e accogliere le conclusioni della ricorrente presentate in primo grado,
3. in via subordinata, annullare la sentenza del Tribunale nei limiti di quanto indicato al punto 1 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale,